

PUBBLICATO IL
06 MAR. 2019

Istituto Trentino per l'edilizia abitativa - Società per Azioni / in sigla ITEA S.p.A.
Società unipersonale con Sede legale Via R. Guardini, 22 - 38121 TRENTO
e-mail: itea@itea.tn.it - iteaspa@pec.it - Internet: http://www.itea.tn.it
Cap. Soc. Euro 3.412.077,00 i.v. - Reg. Impr. di Trento / C.F. / P. IVA 00123080228 - REA n. 142512

24

VERBALE

della riunione del Consiglio di amministrazione tenutasi in data 17 gennaio 2018⁹
ad ore 14.00 presso la Sede della Società in Trento - via R. Guardini, 22 - per la
trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Delibera adottata precedente:

LIBRO DELLE AZIONI E DELLE
CANDIDATURE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21. inserimento di nuovi componenti: decisioni conseguenti;

* * *

21) Il Presidente lascia quindi la parola alla Dirigente del Settore Gestione casa la quale, in merito alla proposta di deliberazione, riferisce quanto segue.

Con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione all'inserimento di nuovi componenti nel nucleo familiare previsto dall'articolo 18 del D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica, negli anni e a più riprese, il Consiglio di amministrazione di ITEA aveva dettato agli uffici apposite direttive e ciò a seguito di modifiche intervenute sulla materia sia a livello normativo che regolamentare.

La situazione ad oggi è la seguente:

- perdura il disallineamento tra la legge e il regolamento per quanto riguarda

l'autorizzazione all'inserimento di ulteriori componenti legati alle persone già facenti parte del nucleo familiare da rapporti di coniugio, convivenza *more uxorio* o di discendenza diretta di primo grado riferita esclusivamente a figli nati dopo l'occupazione dell'alloggio. Infatti, la L.P. 15/2005 (articolo 9, comma 3, lettera dbis) prevede, come unica eccezione alla necessaria e preventiva autorizzazione di ITEA S.p.A. per l'inserimento di nuovi componenti nel nucleo familiare, i figli nati dopo l'occupazione dell'alloggio, mentre il regolamento lo estende anche al coniuge e al convivente *more uxorio*. Stante la prevalenza della legge provinciale, nella seduta del 12 settembre 2012, il Consiglio di amministrazione aveva preso atto del contenuto della nota di data 11 aprile 2012 del Servizio politiche sociali e abitative della PAT e del verbale della riunione del 9 febbraio 2012 con i funzionari di detto Servizio, che confermavano la necessità dell'autorizzazione preventiva all'inserimento anche per il coniuge o il convivente *more uxorio* dell'intestatario del contratto e per il coniuge o il convivente *more uxorio* degli altri componenti del nucleo, per i quali è quindi necessario presentare la relativa richiesta ad ITEA S.p.A.;

- l'autorizzazione all'inserimento non è pertanto necessaria solo nel caso di figli nati dopo l'occupazione dell'alloggio;

- il comma 2 dell'articolo 18 del Regolamento, a decorrere dal 1 gennaio 2016, prevede che l'autorizzazione non possa essere rilasciata se l'inserimento del nuovo componente determina un'inidoneità della superficie dell'alloggio o del numero minimo di stanze da letto in ragione della composizione quantitativa del nucleo familiare, se è stato adottato il provvedimento di revoca o se sono state contestate le fattispecie di revoca previste dalla legge provinciale;

- il comma 3 dell'articolo 18 del Regolamento prevede che l'autorizzazione all'inserimento di un nuovo componente nel nucleo comporta la rideterminazione del canone sostenibile con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta (in precedenza decorreva dalla variazione anagrafica);

- con verbale del 12 settembre 2012, il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la Dirigente dell'allora Settore Utenti a derogare, con propria decisione, al limite di superficie previsto dall'Allegato 2 del Regolamento (all'epoca unico vincolo di idoneità dell'alloggio previsto dal Regolamento), nei casi in cui la richiesta di autorizzazione all'inserimento del nuovo componente fosse supportata da idonee relazioni dei Servizi competenti (Servizio Sociale territoriale e/o Servizio di Salute Mentale o Unità Operativa di Psichiatria dell'A.P.S.S.) dalle quali emergessero il grave stato di fragilità dei soggetti coinvolti, il beneficio in capo agli stessi derivante dalla convivenza e dal

reciproco sostegno, il progetto riabilitativo in appartamento messo a punto dai vari Servizi coinvolti, nonché le garanzie di monitoraggio e di supporto da parte di quest'ultimi;

- sempre con verbale del 12 settembre 2012, il Consiglio di amministrazione ha deciso che nel caso di inserimento del coniuge o del convivente more uxorio, l'autorizzazione è necessaria ma può essere rilasciata indipendentemente dal rispetto dei limiti di superficie minima dell'alloggio;

- con verbale del 6 febbraio 2013, il Consiglio di amministrazione ha autorizzato inoltre la Dirigente dell'allora Settore Utenti a derogare, con propria decisione, al limite di superficie previsto dall'Allegato 2 del Regolamento anche nei casi in cui il richiedente o il familiare da inserire sia un soggetto ultrasessantacinquenne o con invalidità pari o superiore al 75% e la richiesta di autorizzazione all'inserimento sia supportata dalla motivazione di assistenza, rispettivamente del richiedente o del familiare. La deroga alla superficie minima prevista non può essere superiore al 10%. La deroga opera a condizione che il richiedente si impegni a non richiedere il cambio alloggio per almeno due anni dall'inserimento. La rinuncia alla richiesta di cambio alloggio per almeno due anni è stata estesa anche ai casi di deroga già previsti nella delibera del 12 settembre 2012, compreso il caso dell'inserimento del coniuge o convivente more uxorio dell'intestatario del contratto;

- il comma 3, dell'articolo 9, lettera d) della legge provinciale 15, modificato con decorrenza 1 gennaio 2018 dalla legge finanziaria L.P. 29 dicembre 2017, n. 18, ha introdotto un'ulteriore causa di revoca del provvedimento di assegnazione dell'alloggio per mancata collaborazione nella verifica delle condizioni economico-patrimoniali anche a seguito dell'inserimento di uno o più componenti nel nucleo familiare.

Stante il quadro normativo provinciale sopra descritto e le citate decisioni del Consiglio di amministrazione in materia di inserimenti, si ritiene opportuno che il Consiglio stesso riepiloghi in un unico provvedimento le direttive alla struttura, anche alla luce dei recenti aggiornamenti normativi.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di autorizzazione all'inserimento di nuovi componenti nel nucleo familiare, decide all'unanimità i seguenti criteri, che la Struttura competente dovrà seguire per il rilascio dell'autorizzazione:

* stante il disallineamento tra la legge e il regolamento per quanto riguarda l'autorizzazione all'inserimento di ulteriori componenti legati alle persone già

LIBRO DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

facenti parte del nucleo familiare da rapporti di coniugio, convivenza more uxorio, gli uffici invitano gli utenti a presentare richiesta di autorizzazione anche per l'inserimento del coniuge o del convivente more uxorio. L'autorizzazione è comunque rilasciata indipendentemente dalla idoneità dell'alloggio sia in termini di superficie sia in termini di numero di stanze da letto;

* per i figli nati dopo l'occupazione dell'alloggio, stante la non necessità di presentare richiesta di autorizzazione all'inserimento, la rideterminazione del canone sostenibile opera dal mese successivo alla richiesta di ricalcolo del canone stesso;

* il Dirigente della Struttura competente è autorizzato a derogare con propria decisione al limite di superficie, previsto dall'Allegato 2 del Regolamento, nei casi in cui il richiedente o il familiare per il quale si richiede l'inserimento sia un soggetto ultra-sessantacinquenne o con invalidità pari o superiore al 75% e la richiesta di autorizzazione all'inserimento sia supportata dalla motivazione di assistenza rispettivamente del richiedente o del familiare, a condizione che:

- in relazione alla nuova composizione del nucleo familiare - la deroga al limite minimo di superficie non superi il 10%;

- non sia stato adottato un provvedimento di revoca o non siano state contestate le fattispecie di revoca previste dalla normativa provinciale;

* il Dirigente della Struttura competente è autorizzato, con propria decisione, a derogare nel limite del 10% alla superficie minima prevista dall'Allegato 2 del Regolamento, nel caso in cui la richiesta di autorizzazione all'inserimento del nuovo componente sia supportata da idonee relazioni dei Servizi competenti (Servizio Sociale territoriale e/o Servizio di Salute Mentale o Unità Operativa di Psichiatria dell'A.P.S.S.) dalle quali emergano il grave stato di fragilità dei soggetti coinvolti e il beneficio in capo agli stessi derivante dalla convivenza e dal reciproco sostegno e la relazione sia accompagnata da un progetto che preveda il supporto e il monitoraggio dei Servizi territoriali coinvolti;

* resta inderogabile il limite del numero minimo di stanze da letto previsto dall'Allegato 2 del Regolamento;

* il richiedente si deve impegnare, nei casi di cui ai punti 1), 3) e 4) a non richiedere il cambio alloggio per almeno due anni dall'inserimento autorizzato in deroga ai limiti di superficie;

* l'autorizzazione all'inserimento può non essere concessa qualora, sulla base di elementi oggettivi, il soggetto di cui si chiede l'inserimento possa causare problemi di conflittualità;

* l'autorizzazione all'inserimento è sospesa qualora il nucleo richiedente abbia

morosità, anche rateizzata, salvo il caso di inserimento di figli minori.

* * *

DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

complessivi Euro 173.640,00 (oltre ad I.V.A. nella percentuale prevista dalla

